Codice A1805B
D.D. 5 novembre 2026, n. 2205
DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 - Rilocalizzazione in via preventiva di immobili privati ad uso residenziale ubicati in area a rischio idraulico e idrogeologico. Concessione contributo e impegno di spesa a favore del comune di Solero (AL), sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio 2026/2028, della somma complessiva di € 476.298,43, di cui € 316.199,83 sull'annualità 2026 e € 160.098,60 sull'annualità 2027.

ATTO DD 2205/A1805B/2026 DEL 05/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 - Rilocalizzazione in via preventiva di immobili privati ad uso residenziale ubicati in area a rischio idraulico e idrogeologico. Concessione contributo e impegno di spesa a favore del comune di Solero (AL), sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio 2026/2028, della somma complessiva di € 476.298,43, di cui € 316.199,83 sull'annualità 2026 e € 160.098,60 sull'annualità 2027.

Premesso che:

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO) prevede, agli articoli 18 bis e 40 delle vigenti norme di attuazione, procedure a favore della rilocalizzazione di edifici ubicati in aree a rischio;

l'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", stabilisce che, sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni definiscono le misure di incentivazione cui i soggetti proprietari di manufatti che determinano rischio idrogeologico possono accedere, al fine di rilocalizzare i medesimi fuori dall'area a rischio;

con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2026, n. 8-2172, sono stati adottati nuovi criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per peculiari caratteristiche storiche e sociali, ed è stata contestualmente disposta la revocata dei precedenti criteri di cui alla DGR n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e alla DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021;

il contributo relativo alla rilocalizzazione viene erogato dalla Regione Piemonte alla competente Amministrazione comunale attingendo dai fondi regionali destinati alla misura di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico e idrogeologico, iscritti annualmente sul capitolo di spesa del bilancio finanziario regionale n. 221985;

premesso inoltre che:

è pervenuta da parte del comune di Solero (AL) la richiesta di rilocalizzazione dei sei immobili residenziali di proprietà dei sig.ri *omissis*, siti nel comune di Solero, Strada Bottara, ubicati in sponda sinistra del fiume Tanaro, tra il corso d'acqua e il rilevato arginale;

l'istanza è stata trasmessa, nella sua versione definitiva, con note rispettivamente ns. prot. n. 26699 del 11/06/2026, n. 43798 del 28/09/2026 e n. 51410 del 29/10/2026;

con le suddette note l'Amministrazione comunale di Solero ha provveduto a trasmettere la documentazione prescritta al paragrafo n. 1.3 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 e, in particolare, le domande dei proprietari, le istruttorie comunali con la stima di massima della spesa relativa al contributo di rilocalizzazione e delle spese connesse, le perizie asseverate dei vari immobili e l'atto d'acquisto di un immobile sostitutivo;

per i suddetti immobili sussistono i requisiti di ammissibilità alla rilocalizzazione richiesti al paragrafo n. 1.1 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, trattandosi di immobili residenziali adibiti ad abitazione principale o secondaria, compresi tra il rilevato arginale e il fiume Tanaro;

la porzione di territorio nella quale ricadono gli immobili oggetto di rilocalizzazione è particolarmente critica sotto il profilo idraulico ed è stata colpita da diversi eventi calamitosi nel tempo; in particolare, l'area è stata interessata dall'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, a seguito del quale alcuni dei proprietari che hanno presentato istanza di rilocalizzazione hanno ricevuto dei ristori;

considerata la particolare vulnerabilità del contesto e in linea con quanto previsto al paragrafo 1.1 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, al fine di mitigare il rischio idraulico, liberare completamente l'area e consentire un equo trattamento tra i diversi proprietari, si ritengono ammissibili tutte le istanze presentate, ritenendo tuttavia opportuno decurtare il contributo di rilocalizzazione dell'importo già ristorato per gli eventi calamitosi occorsi negli ultimi dieci anni ai proprietari che ne hanno beneficiato;

l'istruttoria comunale è stata svolta seguendo i criteri di calcolo del contributo di rilocalizzazione stabiliti al paragrafo n. 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026;

dato atto che, sulla base dell'istruttoria comunale, trattandosi di sei immobili residenziali di cui tre ad uso di abitazione principale - per i quali i proprietari intendono acquistare immobili sostitutivi - e tre ad uso di abitazione secondaria - per i quali si procede con l'indennizzo - il contributo di rilocalizzazione ammissibile, di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, risulta complessivamente pari a € 471.643,64 oltre alle spese sostenute per la redazione delle perizie asseverate e dell'atto di compravendita, di cui al paragrafo 1.4.2 del medesimo Allegato A, pari a € 4.654,79, per un totale spettante ai proprietari pari a € 476.298,43;

in particolare:

- per il sig. *omissis*, proprietario dell'unità abitativa ad uso di abitazione secondaria ubicata in strada Bottara n. 33 (foglio 17, particella 256), è riconoscibile l'indennizzo di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, pari a € 27.000,00, oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, pari a € 286,80, per un totale spettante al proprietario pari a € 27.286,80. Della spesa tecnica sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 376,00, è stato riconosciuto il limite massimo di 5 €/mq per la superficie utile dell'immobile periziato, pari a 57,36 mq, per un importo di € 286,80. Considerato, inoltre, che il sig. *omissis*, a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, ha ricevuto un ristoro pari a € 9.747,33, l'indennizzo di rilocalizzazione spettante al proprietario risulta pari a € 17.539,47;

- per la sig.ra *omissis*, proprietaria dell'unità abitativa ad uso di abitazione secondaria ubicata in strada Bottara n. 27 (foglio 17, particella 265), è riconoscibile l'indennizzo di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, pari a € 34.750,00 oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, pari a € 371,39, per un totale spettante alla proprietaria pari a € 35.121,39. La sig.ra *omissis* non ha ricevuto ristori a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016; pertanto l'indennizzo di rilocalizzazione spettante alla proprietaria risulta pari a € 35.121,39;

- per la sig.ra *omissis*, proprietaria dell'unità abitativa ad uso di abitazione secondaria ubicata in strada Bottara n. 66 (foglio 17, particella 237), è riconoscibile l'indennizzo di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, pari a € 113.714,15 oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, pari a € 961,20, per un totale spettante alla proprietaria pari a € 114.675,35. Della spesa tecnica sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 2.102,10, è stato riconosciuto il limite massimo di 5 €/mq per la superficie utile dell'immobile periziato, pari a 192,24 mq, per un importo di € 961,20. Considerato, inoltre, che la sig.ra *omissis*, a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, ha ricevuto un ristoro pari a € 5.540,00, l'indennizzo di rilocalizzazione spettante alla proprietaria risulta pari a € 109.135,35;

- per il sig. *omissis*, proprietario dell'unità abitativa ad uso di abitazione principale ubicata in strada Bottara n. 35 (foglio 17, particella 252), è riconoscibile il contributo di rilocalizzazione di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, pari a € 36.000,00, oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 350,65, e alla spesa notarile connessa al nuovo atto di compravendita, pari a € 1.550,00, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, per un totale spettante al proprietario pari a € 37.900,65. Della spesa tecnica sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 465,50, è stato riconosciuto il limite massimo di 5 €/mq per la superficie utile dell'immobile periziato, pari a 70,13 mq, per un importo di € 350,65. Il sig. *omissis* non ha ricevuto ristori a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016; pertanto il contributo di rilocalizzazione spettante al proprietario risulta pari a € 37.900,65;

- per i sig.ri *omissis*, proprietari dell'unità abitativa ad uso di abitazione principale ubicata in strada Bottara n. 31 (foglio 17, particelle 263, 264, 265), è riconoscibile il contributo di rilocalizzazione di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, pari a € 184.465,60, oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 553,00, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, per un totale spettante ai proprietari pari a € 185.081,60. Della spesa tecnica sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 1.088,80, è stato riconosciuto il limite massimo di 5 €/mq per la superficie utile dell'immobile periziato, pari a 110,60 mq, per un importo di € 553,00. Considerato, inoltre, che i sig.ri *omissis*, a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, hanno ricevuto un ristoro pari a € 24.920,00, il contributo di rilocalizzazione spettante ai proprietari risulta pari a € 160.098,60;

- per i sig.ri omissis, proprietari dell'unità abitativa ad uso di abitazione principale ubicata in strada Bottara n. 25 (foglio 17, particella 302), è riconoscibile il contributo di rilocalizzazione di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, che risulta pari a € 139.383,20, oltre alla spesa sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 581,75, di cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A medesimo, per un totale spettante ai proprietari pari a € 139.964,95. Della spesa tecnica sostenuta per la redazione della perizia asseverata, pari a € 1.329,00, è stato riconosciuto il limite massimo di 5 €/mq per la superficie utile dell'immobile periziato, pari a 116,35 mq, per un importo di € 581,75. Considerato, inoltre, che i sig.ri omissis, a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, hanno ricevuto un ristoro pari a € 23.461,98, il contributo di rilocalizzazione spettante ai proprietari risulta pari a € 116.502,97;

posto che il suddetto contributo di rilocalizzazione è ammissibile in base a quanto previsto al paragrafo 1.1 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026;

vista la disponibilità ad impegnare e il relativo stanziamento di cassa sul capitolo di fondi regionali 221985 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, avente ad oggetto *"Fondi per l'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico e idrogeologico, previsti dalla D.G.R. n. 53-10220 del 1 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152"*, della struttura amministrativa A1805B – Difesa del suolo, sulle annualità 2026 e 2027;

tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dell'articolo 27 del regolamento regionale di contabilità emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R e s.m.i.;

dato atto che:

non sussiste la necessità di acquisire il DURC del beneficiario, in quanto trattasi di beneficio erogato a titolo di trasferimento di risorse in forza di disposizioni normative;

per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

è attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi disposti in materia

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali";
- L.R. n. 18/84, art. 11 e suo regolamento di attuazione n. 7/1985;

- D.lgs n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18) e s.m.i.;
- DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle dgr 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"e s.m.i.;
- nota protocollo n. 11050 del 14/3/2025 il direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha delegato il responsabile del Settore Difesa del Suolo (A1805B) all'effettuazione degli impegni di spesa sui capitoli associati alla struttura amministrativa di competenza, inseriti nella missione 9, programma 9.01 del bilancio regionale, e nella missione 19, programma 19.02 (progetti di cooperazione territoriale);
- DGR n. 8-2172 del 26/01/2026 "Decreto legislativo n.152/2006, articolo 67, comma 6. Direttiva 2007/60/CE. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. Revoca della DGR n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e della DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021;
- DGR n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- LR n. 3 del 03/02/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e LR di assestamento n. 17 del 05/08/2026;
- DGR n. 1-2209 del 09/02/2026 e n. 11-2973 del 07/08/2026 in materia di bilancio finanziario gestionale e di assestamento al bilancio di previsione 2026-2028.;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto che la spesa complessiva necessaria per la rilocalizzazione dei sei immobili residenziali di proprietà dei sig.ri *omissis*, in comune di Solero, ammissibili in ordine ai requisiti e ai criteri di cui alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, risulta pari a € 471.643,64, oltre alla spesa sostenuta per la redazione delle perizie asseverate e dell’atto di compravendita del sig. *omissis*, di

cui al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato A alla medesima DGR, pari a € 4.654,79, per un totale spettante ai proprietari pari a € 476.298,43;

- di concedere al comune di Solero (cod. beneficiario 522 – codice fiscale 00411440068), i contributi/indennizzi per la rilocalizzazione degli immobili di proprietà sig.ri *omissis*, in comune di Solero, strada Bottara, di cui al paragrafo 1.4 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, per un importo complessivo pari a € 476.298,43;

- di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del principio della competenza finanziaria potenziata, sul capitolo di fondi regionali n. 221985 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a favore del comune di Solero (cod. beneficiario 522 – codice fiscale 00411440068), la spesa complessiva pari a € 476.298,43, così imputata alle annualità di esigibilità: per l'**esercizio 2026**: la somma di € 316.199,83, a fronte dei contributi/indennizzi relativi agli immobili di proprietà:
 - sig. *omissis*: € 17.539,47
 - sig.ra *omissis*: € 35.121,39
 - sig.ra *omissis*: € 109.135,35
 - sig. *omissis*: € 37.900,65
 - sig.ri *omissis*: € 116.502,97

per l'**esercizio 2027**: la somma di € 160.098,60, a fronte del contributo di rilocalizzazione relativo all'immobile di proprietà dei sig.ri *omissis*;

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, nell'ambito dell'impegno imputato all'esercizio 2026, è già esigibile la somma di € 199.696,86, corrispondente ai seguenti contributi/indennizzi, per i quali è già pervenuta la documentazione richiesta dalla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026:
 - € 17.539,47 al sig. *omissis*;
 - € 35.121,39 alla sig.ra *omissis*;
 - € 109.135,35 alla sig.ra *omissis*;
 - € 37.900,65 al sig. *omissis*;

- di dare atto che, ai fini della contabilità finanziaria, il contributo di rilocalizzazione spettante ai sig.ri *omissis*, pari a € 116.502,97, è imputato all'esercizio 2026 sul capitolo n. 221985 a favore del comune di Solero, in quanto l'esigibilità dell'obbligazione potrebbe avvenire in tale esercizio, fermo restando che la predetta somma sarà liquidabile e pagabile solo a seguito della trasmissione, da parte del comune di Solero, del compromesso d'acquisto registrato relativo all'immobile sostitutivo, da inviarsi il prima possibile ed auspicabilmente entro il 31 dicembre 2026 e, comunque, non oltre 180 giorni dalla data di emissione della presente determinazione;

- di precisare che, qualora alla data del 31 dicembre 2026 l'obbligazione relativa al contributo di rilocalizzazione in favore dei sig.ri *omissis* risulti esigibile nell'esercizio 2027, si procederà, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alla relativa reimputazione all'esercizio 2027, con le conseguenti variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi contabili applicati;

- di autorizzare la liquidazione al comune di Solero dei contributi/indennizzi di rilocalizzazione già esigibili nell'esercizio 2026, affinché il Comune provveda a trasferirli ai proprietari degli

immobili da rilocalizzare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.3 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, per i seguenti importi:
 - € 17.539,47 al sig. *omissis*;
 - € 35.121,39 alla sig.ra *omissis*;
 - € 109.135,35 alla sig.ra *omissis*;
 - € 37.900,65 al sig. *omissis*;

- di autorizzare la liquidazione al comune di Solero del contributo di rilocalizzazione in favore dei sig.ri *omissis*, pari a € 116.502,97, subordinatamente alla trasmissione, da parte del Comune, del compromesso d'acquisto registrato relativo all'immobile sostitutivo, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.3 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026; la liquidazione sarà effettuata nell'esercizio di effettiva esigibilità dell'obbligazione, secondo quanto previsto ai precedenti punti;

- di dare atto che, sulla base delle residue risorse disponibili all'impegno sul bilancio regionale 2026-2028, il contributo di rilocalizzazione in favore dei sig.ri *omissis*, pari a € 160.098,60, è imputato ed esigibile nell'esercizio 2027, e sarà liquidato al comune di Solero per il successivo trasferimento ai proprietari, secondo le modalità previste dal paragrafo 1.3 dell'Allegato A alla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026;

- di dare atto che, a seguito della rilocalizzazione dei privati, il comune di Solero dovrà ottenere a titolo gratuito la proprietà dei suddetti immobili, procedere con la loro demolizione e acquisire al patrimonio indisponibile del Comune i terreni di risulta, ai sensi dell'art. 67, comma 6, del D.lgs n. 152/2006;

- di dare atto che la concessione dei contributi per la demolizione degli immobili rilocalizzati avverrà a seguito dell'avvenuta rilocalizzazione e successivamente alla presentazione da parte dell'Amministrazione comunale, del progetto esecutivo dei lavori di demolizione, della stima delle spese per i lavori di demolizione, per le variazioni catastali, per il trasferimento di proprietà facendo riferimento al prezzario regionale in vigore al momento del calcolo del contributo medesimo e del relativo provvedimento di approvazione;

- di dare atto che la demolizione degli immobili, secondo quanto previsto dalla DGR n. 8-2172 del 26/01/2026, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 36 mesi dalla trascrizione dell'atto di trasferimento delle proprietà;

- di dare atto che il pagamento a favore dell'Ente beneficiario avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 della Legge n. 136/2010 vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che l'impegno oggetto del presente atto è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011, è finanziato da risorse regionali fresche, non è finanziato da risorse vincolate in entrata, non ricopre carattere commerciale, non determina il superamento dello stanziamento in bilancio e non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale;

- di dare atto che non sussiste la necessità di acquisire il DURC, in quanto trattasi di beneficio erogato a titolo di trasferimento di risorse in forza di disposizioni normative.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n.22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n.33/2013.

Il funzionario estensore
arch. Sabrina Mantovani

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta